Comune di BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI - Regione SICILIA
Ufficio Tecnico

CATASTO delle AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2025

(Catasto Incendi)

applicazione art.10 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.

Relazione Tecnica

Il responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Nicola DE MARCO

Il Sindaco

Dott. Francesco POMA

1. Premessa e principale normativa, nazionale e regionale, di riferimento.

Come normativa nazionale in materia di incendi boschivi importante riferimento costituisce la **LEGGE 21 novembre 2000, n.353** recante *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"* e successive modifiche ed integrazioni definisce all'**art.1 comma 1** *"quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione"* quindi necessario attivare quanto stabilito all'art.1 comma 2 *"Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale."*.

All'uopo è da rilevare, nella citata norma, al *"Capo II FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI",* al *"**Art.10. Divieti, prescrizioni e sanzioni**"* ove stabilisce quanto così trascritto:

"1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì' vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.".
Sempre in richiamo alla stessa LEGGE, circa l'utilizzo del termine *"incendio boschivo",* è utile citare quanto stabilito al *"**Art.2 Definizione**"* per quanto così trascritto:
"1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.".

Alla stessa LEGGE 21 novembre 2000, n.353, successivamente, è da citare il **DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n.91** quale *"Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.»"* ove interviene con *"**Art.9-sexies Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi**"* ove stabilisce quanto così trascritto:
"1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente: "1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria".

Utile anche richiamare il testo coordinato del **DECRETO LEGGE 8 settembre 2021, n.120** quale *"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"* e Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021 con particolare riferimento al *"**Art.3 Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco**"* ove ai commi 1 e 2 si stabilisce quanto così trascritto:
"1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a

rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.".

Allo stesso DECRETO LEGGE 8 settembre 2021, n.120 è opportuno anche richiamare la *"**Art.5 Misure per il rafforzamento della lotta attiva ((contro gli incendi boschivi)) e ((dell'apparato sanzionatorio)) e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353**"* ove al comma 1 stabilisce quanto così trascritto:
"1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «((1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta))»;
b) all'articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate ((con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis));»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», ((la parola: "determinanti" è sostituita dalle seguenti:", che possono determinare")) e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, ((nonché' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale))»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale))»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)), inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente ((definite con apposite linee-guida predisposte)) dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.((Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già' definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità' di interventi urgenti necessari

per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))»;

((2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

"2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico"));

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni ((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,)) compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;

e) all'articolo 10:

*1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «**ed é, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco**»;*

((2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche"));

((2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000", "lire 120.000", "lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600"));

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.»;

((4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiore a euro 50.000")).”

Circa la normativa della Regione Siciliana in materia di incendi boschivi è utile ricordare la **LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n.16**, ss.mm.ii., recante *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”* ove al “***Art.4 Definizione di bosco***” **comma 4** stabilisce quanto così trascritto:

“I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.”.

Alla stessa LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n.16 utile richiamare anche al *"**Art.33bis Definizione di incendio boschivo**"* (N.d.R.: Articolo aggiunto dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ove al **comma 1** stabilisce quanto così trascritto:
"Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353."
ed anche al *"Art. 34bis. Previsione e prevenzione del rischio di incendi"* (N.d.R.: Articolo aggiunto dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ove al comma 2 stabilisce quanto così trascritto:
"La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b)."

2. Tabella riepilogativa delle limitazioni stabilite ai sensi dell'art.10 comma 1 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.

Come specificato in premessa, l'art.10 comma 2 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii. stabilisce specifici adempimenti a carico dei Comuni in materia di catasto per *"i soprassuoli già percorsi dal fuoco"* ai dell'applicazione di quanto stabilito al comma 1 del medesimo articolo.
Pertanto, per una immediata lettura, si riporta la seguente **tabella riepilogativa (sintesi) delle limitazioni stabilite ai sensi dell'art.10 comma 1 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii**.

Tipologia dei suoli percorse dal fuoco	Tipologia di limitazioni ai sensi dell'art.10 comma 1 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.			
	Estensione a 3 anni	Estensione a 5 anni	Estensione a 10 anni	Estensione a 15 anni
BOSCHI e PASCOLI				**Vietato cambio destinazione d'uso**. Consentite opere pubbliche di salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente
BOSCHI e PASCOLI				**Obbligo trascrizione del vincolo negli atti immobiliari di compravendita**
BOSCHI e PASCOLI		**Vietato attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale** sostenute con risorse finanziarie pubbliche	**Vietato realizzare edifici** nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive	
BOSCHI	**Vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco**		**Vietato il pascolo e la caccia**	

3. Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro utilizzata nella redazione degli elaborati tecnici facenti parte del catasto incendi delle aree percorse dal fuoco risulta quella di seguito descritta.
Dovendo espletare l'aggiornamento del catasto incendi per il Comune di Buseto Palizzolo per l'anno **"2025"**, si è proceduto a prendere visione di tutti gli incendi verificatisi nell'anno di riferimento dai dati resi disponibili ai Comuni dalla Regione SICILIANA - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale con le perimetrazioni in formato geografico vettoriale delle aree percorse dal fuoco nel territorio della Regione SICILIA così come sono state rilevate dal Corpo Forestale dello Stato. Pertanto, complessivamente il periodo di riferimento di cui alla presente elaborazione risulta essere costituito dall'anno 2025.
Successivamente, a seguito di pubblicazione sulla pagina del sito istituzione della Regione SICILIANA - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando

del Corpo Forestale, saranno previsti aggiornamenti annuali del Catasto Incendi comunale delle aree percorse dal fuoco. Infatti, dal link https://sif.regione.sicilia.it/ilportale/ è possibile accedere alla sezione di cui link https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd quale portale webGIS del SIF della Regione SICILIANA che consente di effettuare il download, per annualità, delle aree percorse dal fuoco nel formato geografico digitale GeoJSON.

4. Iter di approvazione.

Ai sensi dell'art.10 comma 2 della LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii si stabilisce *"I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.* ***L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.*** *E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1."*.

Al fine di fornirne ampia diffusione dei contenuti agli utenti, sarà predisposta apposita pubblicazione all'Albo Pretorio (ai sensi dell'art.124 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 e per gli effetti dell'art.32 della LEGGE 18 giugno 2009, n.69) nonché evidenza alla sezione *"Notizie"* del sito istituzionale del Comune di BUSETO PALIZZOLO di cui al link https://www.comune.busetopalizzolo.tp.it/it .

Per l'anno **2025** sono stati riscontrati cinque incendi, il primo in data 13.07.2025, denominato c/da Giammerune, che ha interessato particelle ricadenti all'interno dei fogli di mappa n. 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, il secondo incendio, verificatosi in data 25.07.2025 in località Celso del Comune di Castellammare del Golfo, che ha interessato particelle del foglio di mappa n. 28, il terzo in data 07.08.2025 in località Colli, che ha interessato particelle dei fogli di mappa n. 2, 8 e 10, il quarto incendio verificatosi in data 20.08.2025, in località Baglio Casale, ha interessato terreni ricadenti nei fogli 47 e 48, l'ultimo incendio in località Bosco Scorace, sviluppatosi in data 01.09.2025 ha interessato particelle ricadenti sui fogli di mappa 37 e 47.

Per una migliore visualizzazione di tutte le particelle interessate, si rimanda agli elaborati tecnici (Cartografie ed Elenco Particelle) ivi allegati.

Si fa presente che l'incendio verificatosi il 07.08.2025 in c/da Colli, non è stato introdotto tra quelli evidenziati in Elenco del Comune di Buseto Palizzolo sulla pagina del sito istituzione della Regione SICILIANA - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale, nel portale webGIS del SIF della Regione Siciliana.

Inoltre si fa presente che sono emerse la sussistenza di particelle evidenziate come particelle percorse dal fuoco nel portale webGIS del SIF della Regione Siciliana, ma che in realtà non lo sono state (sussistenza di vigneti e/o terreni coltivati, strade intermedie).